

Legge regionale 15 novembre 1980, n.85

Norme concernenti il servizio farmaceutico

ARTICOLO 1

(Autorita' competente)

L'orario di apertura delle farmacie pubbliche e private, il turno settimanale, la chiusura infrasettimanale, il servizio notturno, vengono stabiliti dall'autorita' sanitaria locale in base a proposte formulate dalle rappresentanze sindacali delle farmacie sentito, il parere dell'Ordine Professionale e, in carenza di proposte, d'ufficio.

ARTICOLO 2

(Orario giornaliero)

Nei giorni feriali tutte le farmacie della Regione che non siano in servizio per turno restano aperte:

- o per la durata di ore 7.30 per cinque giorni la settimana e per 4 ore per il sesto giorno, assicurando complessivamente un orario settimanale di ore 41.30;
- o per la durata complessiva di ore 8 per cinque giorni la settimana.

L'orario deve assicurare un intervallo di chiusura pomeridiana.

Nei giorni feriali, per le farmacie rurali, l'orario di apertura giornaliero puo' essere ridotto fino a sei ore, su richiesta della farmacia e previa determinazione dell'autorita' sanitaria locale, assicurando complessivamente un orario settimanale di ore 36.

ARTICOLO 3

(Turno settimanale)

E' istituito un turno settimanale per assicurare il servizio nelle ore di chiusura pomeridiana, nel giorno di chiusura settimanale, nel giorno di chiusura settimanale pomeridiana e nelle festività domenicali o infrasettimanali.

Il servizio di turno settimanale diurno ha inizio dall'ora di chiusura antimeridiana del sesto giorno nei casi in cui le farmacie assicurano l'orario settimanale complessivo di ore 41.30 e dalle ore 9 del sesto giorno nei casi in cui le farmacie assicurano l'orario complessivo di ore 40.

Il turno settimanale non da' luogo automaticamente al giorno di chiusura a titolo di recupero, ferma restando la previsione di

cui al successivo art. 5.

L'espletamento del servizio nelle ore di chiusura deve avvenire con le seguenti modalita':

1. Nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti il servizio sara' cosi' assicurato:
 - a) il farmacista di turno deve essere agevolmente e tempestivamente reperibile, con idonea segnalazione da parte del medesimo, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - b) il farmacista di turno ha facolta' di espletare il servizio a battenti chiusi nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 25.000 abitanti;
 - c) il servizio deve essere espletato a battenti aperti nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il servizio deve essere assicurato da una farmacia ogni 50.000 abitanti, con possibilita' di aumento fino al raddoppio del numero delle farmacie nei comuni ad elevato flusso turistico (art. 116 del TU delle LLSS) e tenendo conto dell'esigenza del servizio nell'ambito del territorio di competenza dell'Unita' Sanitaria Locale.

Eventuali frazioni di popolazione vengono valutate dall'autorita' sanitaria locale anche in base a proposte formulate dalle rappresentanze sindacali delle farmacie, sentito l'Ordine Professionale.

La domenica e le festivita' infrasettimanali, le farmacie di turno osservano l'orario ininterrotto diurno a battenti aperti.

ARTICOLO 4

(Turni delle farmacie rurali)

Il titolare o direttore di farmacia rurale e' tenuto ad avere la residenza nella localita' in cui e' ubicata la farmacia.

Le farmacie rurali ubicate anche in comuni limitrofi usufruiscono del turno settimanale, limitatamente alla domenica e festivita' infrasettimanali, o notturno a condizione che la distanza tra le farmacie non sia superiore a Km. 8, esistano collegamenti effettuati da mezzi pubblici e sussistono agevoli condizioni di viabilita'.

In deroga al criterio della distanza, di cui al precedente comma, le Autorita' Sanitarie locali possono concedere alle farmacie la turnificazione, in relazione al numero di collegamenti effettuati da mezzi pubblici, alle condizioni di viabilita' e tenendo conto dei servizi di guardia medica.

Le farmacie rurali di turno nelle festività domenicali o infrasettimanali devono espletare il servizio a battenti aperti dalle ore 9.00 alle ore 12.30 assicurandosi da parte del farmacista la disponibilità nell'ambito della località in cui è ubicata la farmacia, nelle rimanenti ore.

Le farmacie rurali che non possono usufruire della turnificazione perché non sussistono le condizioni di cui ai commi precedenti, assicurano il servizio festivo e notturno garantendo la reperibilità agevole e tempestiva del farmacista nell'ambito della località in cui è ubicata la farmacia.

ARTICOLO 5

(Chiusura infrasettimanale)

Compatibilmente con le esigenze di assicurare l'assistenza farmaceutica alla popolazione e tenendo altresì conto del servizio assicurato da farmacie di comuni limitrofi, limitatamente alle farmacie rurali, l'autorità sanitaria locale ha facoltà di concedere alle farmacie urbane e rurali non di turno una mezza giornata di chiusura infrasettimanale pomeridiana per le farmacie che osservano l'orario settimanale di ore 41.30.

Le farmacie rurali che non possono usufruire di chiusura infrasettimanale in assenza delle condizioni di cui al comma precedente possono essere autorizzate dall'Autorità sanitaria locale a restare chiuse per una mezza giornata infrasettimanale a condizione che sia assicurata la disponibilità del farmacista nell'ambito della località in cui è ubicata la farmacia.

ARTICOLO 6

(Servizio notturno)

Durante le ore che vanno dalla chiusura serale alla apertura antimeridiana delle farmacie, il servizio farmaceutico è assicurato o da farmacie che si offrano a svolgerlo permanentemente, oppure attraverso turni adottati in base alla proposta delle rappresentanze sindacali delle farmacie, sentito il parere dell'Ordine Professionale e, in carenza di proposte, stabiliti dall'Autorità Sanitaria Locale con provvedimento d'Ufficio osservando i seguenti criteri:

1. Nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti il servizio notturno deve essere assicurato da una farmacia, con le seguenti modalità:
 - a) il farmacista deve essere agevolmente e tempestivamente reperibile, con idonea indicazione da apporsi presso la farmacia, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - b) a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di immediato

intervento, nei comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 25.000 abitanti;

c) a battenti aperti fino alle ore 23.00 e, successivamente fino alla apertura antimeridiana della farmacia a battenti chiusi con obbligo di permanenza del farmacista in farmacia, nei comuni con popolazione compresa fra 25.000 e 100.000 abitanti.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il servizio notturno e' assicurato da un'altra farmacia ogni 50.000 abitanti con le stesse modalita' di cui al precedente punto 1 lett. c).

Eventuali frazioni di popolazione vengono valutate dalla autorita' sanitaria locale anche in base alle proposte formulate dalle rappresentanze sindacali delle farmacie, sentito il parere dell'Ordine professionale.

ARTICOLO 7

(Servizio di emergenza)

L'Ordine Professionale, in accordo con le organizzazioni sindacali delle farmacie, e' tenuto a predisporre e ad aggiornare un piano per un servizio integrativo di emergenza mettendolo a disposizione dell'autorita' sanitaria locale che puo' attivarlo per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza per la pubblica salute.

L'Ordine Professionale, in accordo con le organizzazioni sindacali delle farmacie, e' tenuto a predisporre anche un piano da mettere a disposizione dell'autorita' sanitaria locale per assicurare un servizio minimo in occasione di manifestazioni di sciopero da parte delle farmacie.

Il piano di cui al secondo comma dovra' indicare le modalita' del servizio e le prestazioni che dovranno essere assicurate.

ARTICOLO 8

(Farmacie con servizio continuativo)

Nei centri con oltre 150.000 abitanti, in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, l'autorita' sanitaria locale puo' concedere inserendolo in aggiunta nei turni, l'espletamento del servizio continuativo da considerarsi comunque effettuato sempre a battenti aperti, in modo che non vi sia piu' di un esercizio ogni 150.000 abitanti con eccezione per i comuni ad elevato flusso turistico e per i comuni capoluoghi di provincia che, al momento della entrata in vigore della presente legge, assicurino debitamente autorizzati, il servizio continuativo a battenti aperti, 24 ore su 24.

La farmacia che svolge il servizio continuativo deve assicurare,

tra l'altro, i seguenti requisiti:

- 1) i farmacisti non devono essere inferiori a 10 unita' in rapporto di lavoro normale, ovvero in numero superiore in modo da garantire il regolare espletamento del servizio;
- 2) l'ammontare delle scorte di medicinali della farmacia non deve essere inferiore ad un quinto dei farmaci dispensati nel periodo di un anno.

Le farmacie limitrofe che svolgono il servizio continuativo possono, su richiesta, essere esonerate dai turni settimanale e notturno.

Le farmacie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono servizio continuativo, fermo restando il rapporto numerico di cui al comma 1, potranno essere autorizzate ad assicurare il predetto servizio previo accertamento delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo salvo la revoca implicita dell'autorizzazione trascorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge senza che sia intervenuto il nuovo provvedimento autorizzativo.

L'autorita' sanitaria locale nel concedere l'autorizzazione ad effettuare il servizio continuativo, anche per le farmacie di cui al precedente comma, dovra' fra l'altro, assicurare l'organica distribuzione nel territorio.

Nel caso in cui piu' esercizi compresi quelli di cui al quarto comma del presente articolo, chiedano di essere autorizzati ad espletare il servizio continuativo, l'Autorita' sanitaria locale adottera' le proprie decisioni in base a criteri preventivamente determinati.

Alle farmacie autorizzate ai sensi del presente articolo ed ai sensi del precedente articolo 6 per il servizio notturno, e' fatto divieto di vendere, oltre al normale orario di apertura al pubblico degli altri esercizi commerciali, qualsiasi prodotto rientrante nelle tabelle merceologiche di cui alla legge 426 dell'11 giugno 1971 e DM 30-8-71 e regolamento di applicazione DM 14-1-72 e successive modifiche.

ARTICOLO 9 (Prescrizioni urgenti)

Il farmacista, nei casi in cui espleta il servizio a battenti chiusi o assicurando la propria disponibilita' o reperibilita' e' tenuto a spedire soltanto quelle ricette sulle quali il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione nonche' tutte quelle ricette o richieste per le quali il farmacista medesimo rilevi il carattere dell'urgenza.

ARTICOLO 10

(Ferie)

Le farmacie urbane debbono osservare una chiusura annuale per ferie non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni.

Le farmacie rurali che sono ammesse alla turnificazione ai sensi del precedente art. 4, possono osservare una chiusura annuale per ferie non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni.

La chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in unica soluzione e comunque frazionata non in più di due periodi.

I turni di chiusura per ferie vengono predisposti dalle rappresentanze sindacali delle farmacie, sentito il parere dell'Ordine Professionale e sono autorizzati con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

Debbono comunque restare in servizio non meno del 50% delle farmacie interessate.

ARTICOLO 11

(Obblighi particolari)

E' fatto obbligo ai farmacisti che prestano la loro opera nelle farmacie aperte al pubblico, sia come direttori che come collaboratori, di indossare durante il servizio, un camice bianco e di portare sullo stesso, in modo ben visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti (FOFI).

Il pubblico dovrà richiedere la consegna dei medicinali a dose e forma di medicamento esclusivamente in farmacia ed ai farmacisti che indossano il camice bianco con il distintivo adottato dalla FOFI.

E' fatto obbligo ai titolari e ai direttori di farmacia di affiggere in farmacia un cartello recante in modo ben visibile al pubblico, le prescrizioni di cui ai commi precedenti.

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio con l'indicazione altresì della farmacia di turno in concomitanza con la chiusura della farmacia stessa.

ARTICOLO 12

(Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti di farmacista presso le farmacie pubbliche)

La commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina dei

farmacisti addetti alle farmacie pubbliche e' cosi' composta:

- Sindaco o Presidente dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata ovvero altro membro della Giunta comunale o della commissione Amministratrice, delegato dal Sindaco o dal Presidente;
- esperto in materia sanitaria o funzionario medico o assistente nelle discipline sanitarie e sociali della Regione;
- esperto in materie amministrative o funzionario amministrativo o assistente amministrativo della Regione;
- Farmacista estraneo all'amministrazione del Comune o della Azienda, designato dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti;
- Chimico, estraneo all'Amministrazione del Comune o dell'Azienda, designato dall'Ordine Professionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Comune o dell'Azienda.

ARTICOLO 13

(Decentramento in sede farmaceutica)

In occasione della revisione della pianta organica, nei comuni nei quali si registra un concentrazione di farmacie, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate da spostamento avvenuto nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitati, puo' prevedersi in sostituzione al criterio della deroga di cui all'art. 104, comma 3 TULLSS; il decentramento di una o piu' sedi farmaceutiche gia' in attivita' e, conseguentemente, espletate le procedure di cui ai commi successivi, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie.

Le farmacie che possono chiedere il trasferimento nella propria sede vengono individuate in occasione della revisione della pianta organica di cui al precedente comma.

Le sedi farmaceutiche di cui al primo comma potranno essere ricoperte soltanto per trasferimento.

La Commissione, di cui all'art. 4, della legge 2-4-1968 n. 475, e successive modificazioni, formera' la graduatoria dei concorrenti in base ai titoli prodotti e valutati ai sensi dell'art. 7 della citata legge.